

Legge regionale 21 luglio 2008 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

Art. 34

(Disposizioni relative al finanziamento di progetti)

1. La Giunta regionale, all'atto dell'individuazione delle quote dei fondi per interventi a finanziamento comunitario previste dall'articolo 19, comma 4, lettere a) e b), della legge regionale 21/2007 può riservare, nell'ambito dei programmi di cooperazione territoriale, ove la Regione partecipi a progetti, una quota dei fondi stessi da destinare alla copertura dei maggiori oneri progettuali eccedenti il cofinanziamento comunitario e nazionale concedibile.